

CXV.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Omaggi (pag. 3610) — Congedi (pag. 3611) — Dimissioni dei senatori Di Marzo da membro della Commissione di finanze (pag. 3611) e Arrivabene da segretario (pag. 3611) — Su proposta dei senatori Finali (pag. 3611), Astengo (pag. 3611) e Vischi (pag. 3611) il Senato non accoglie le dimissioni (pag. 3611) — Commemorano il senatore Torielli di Borgolavezzaro, il Presidente (pag. 3611) e il ministro delle finanze (pag. 3612) — Lettura di una proposta di legge del senatore Casana (pag. 3612) — Presentazione di relazioni (pag. 3613) — Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo » (N. 153); parlano nella discussione generale il relatore senatore Bertelli (pag. 3613) ed il senatore Astengò (pag. 3614) — Chiusura della discussione generale (pag. 3614) ed approvazione degli articoli del progetto di legge (pag. 3614) — Senza discussione si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile "Cantalamesa" in Ascoli Piceno » (N. 160) (pag. 3615) — Discussione del disegno di legge: « Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno » (N. 354); nella discussione generale parlano i senatori Astengo (pag. 3615), Levi-Civita, relatore (pag. 3615), Pierantoni (pag. 3616) e il ministro delle finanze (pag. 3616) — Chiusa la discussione generale (pag. 3617), senza discussione si approvano gli articoli (pag. 3617) — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Riordinamento della scuola universitaria di Aquila, Bari e Catanzaro » (N. 254); parlano il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 3618) e i senatori De Cesare Raffaele (pag. 3618), Pierantoni (pag. 3618), Astengo (pag. 3620), Del Giudice (pag. 3621), Balenzano (pag. 3621), Torrigiani Filippo (pag. 3621), Polacco, relatore (pag. 3622) e Vischi (pag. 3622) — Il Senato approva la proposta di rinvio (pag. 3622) — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366); nella discussione generale parlano il ministro del tesoro (pag. 3623-3624) e i senatori Frola (pag. 3622), Levi Ulderico (pag. 3623) e Mariotti Giovanni, relatore (pag. 3624) — Chiusura della discussione generale (pag. 3625) — Senza discussione si approvano i primi undici articoli; l'art. 12 è approvato, dopo osservazioni del relatore senatore Giovanni Mariotti (pag. 3627) e del ministro del tesoro (pag. 3628) — Si approvano senza discussione i rimanenti articoli del progetto (pag. 3629).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della istruzione pubblica.

DI PRAMPERO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro per le finanze: *Relazione della direzione generale del Demanio per l'esercizio finanziario 1908-909.*

L'avv. Ignazio De Rosa: *Il computo dell'anno giuridico e sull'istituto della purgazione della contumacia.*

La Regia accademia delle scienze dell'istituto di Bologna: *Memorie e rendiconto della classe di scienze fisiche di quell'Accademia.*

La Deputazione di storia patria degli Abruzzi: *Anton Ludovico Antinori e il 2° centenario della sua nascita.*

Il barone G. Rivera: *L'invasione francese in Italia e l'Abruzzo Aquilano dal 1792 al 1799.*

Il prof. Orsini Begani: *Fra Dolcino nella tradizione e nella storia.*

L'onor. Girolamo Giusso: *Atti del congresso agrario meridionale tenuto in Napoli dal 7 all'11 giugno 1909.*

L'Istituto coloniale italiano: *Due opuscoli della biblioteca di studi coloniali.*

La Direzione della « Rivista di Roma »: *Un eroe*, Alfredo Oriani.

Il prof. Piergili:

1° *Considerazioni sulla storia d'Italia* di Carlo Botta.

2° *Catechismo filosofico.*

Il dott. Leonardo Ricciardi: *Sulle relazioni della Regia accademia delle scienze di Napoli e dei Lincei di Roma sui terremoti Calabro-Siculi.*

Il senatore Frola: *De l'hypothèque sur les bateaux de navigation intérieure.*

La Reale insigne accademia romana di belle arti di S. Luca: *Il palazzo Farnese in Roma e l'odierna sua condizione giuridica.*

Il senatore Fiore: *Bolivia et Pérou - Conflit de limites entre la Bolivie et le Pérou.*

Il dottor Francesco Todaro: *Vincenzo Giordani-Orsini.*

Il sindaco di Torino: *Relazione sulle condizioni igieniche, sanitarie e demografiche di Torino per l'anno 1908.*

Il prof. Giovanni Staderini: *Quattro diversi esemplari del periodico « Vigilia ».*

Il senatore Malvezzi:

1° *Due lettere inedite di Pellegrino Botti*, pubblicate da Carlo Malagola;

2° *Pel centenario della nascita di Camillo Cavour* (discorso);

3° *Lucullo, ossia il secondo dei due primi libri accademici di M. T. C.*, volgarizzazione di Teresa Carmiani Malvezzi.

Il senatore Melodia: *Inaugurazione della prima clinica del lavoro* (malattie professionali) in Milano.

Il signor Ettore D'Orazio:

1° *Per una ferrovia abruzzese*;

2° *Una settimana a Palermo.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Alessandria: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1909.*

Il presidente del Patronato dei minorenni condannati: *Relazione per l'anno 1909.*

Il rettore della R. Università di Messina: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1908-909.*

Il prof. Giuseppe Oddo: *Impiego del minerale di zolfo per la preparazione dell'acido solforico.*

Il bibliotecario del Ministero degli esteri: *Annual report of the secretary of the Senate*, Washington.

Il rettore della R. Università di Palermo: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1909-910.*

La Direzione del bollettino internazionale di Statistica: *Bulletin de l'Institut international de Statistique*, tomo XVIII, 2° livraison.

L'onor. ing. Giuliano Cormani: *Provincializzazione e Statizzazione.*

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di famiglia: di un mese i signori senatori De Marinis, Gavazzi, Frigerio, Reynaudi, Dalolio e Palumbò e di otto giorni il signor senatore Orsini-Baroni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Dimissioni dei senatori Di Marzo e Arrivabene.

PRESIDENTE. Il senatore Di Marzo scrive:

« Colpito da recente, gravissimo lutto, e oppresso dal dolore, e anche per peculiari condizioni di famiglia, non mi è dato di poter compiere con assiduità ai miei doveri di membro della Commissione di finanze, onde rassegnare le mie dimissioni da siffatta carica pregandola di farne prendere atto dal Senato.

« Rivolgo anche preghiera per un congedo di giorni venti ».

Ho anche il dispiacere di annunciare al Senato che il signor senatore Arrivabene scrive che, per ragioni di salute, è costretto a chiedere di essere esonerato dalla carica di segretario della Presidenza del Senato e con lettera particolare ne spiega le ragioni.

Io ho pregato il collega, se non di recedere, di dilazionare almeno questa sua domanda; ma egli ha risposto insistendo, e pregandomi di annunciare le sue dimissioni al Senato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io pregherei il Senato di non accettare le dimissioni dell'on. Arrivabene, salvo che non ci siano ragioni speciali...

PRESIDENTE. Ripeto che io ho fatto quanto potevo per indurlo a non mantenere questa richiesta di dimissioni, ma egli mi ha dimostrato che le sue condizioni di salute sono tali che non gli permettono di ritirarle.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Comprendo che il nostro egregio collega senatore Arrivabene, sarebbe stato assai contento di aderire alle premure del nostro illustre Presidente, epperò prevedo che anche le nostre insistenze non avranno altra sorte. Non pertanto suppongo che sarà gradita a lui una testimonianza di nostra stima e di nostra

simpatia in una nostra deliberazione nel senso che non siano accolte le sue dimissioni, e che gli sia accordato un congedo di un mese. Ed in questi termini faccio formale proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Vischi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Le dimissioni del senatore Di Marzo da membro della Commissione di finanze sono state, come abbiamo udito, determinate da ragioni di salute e di famiglia. Ora io auguro sinceramente all'egregio e stimato collega che le ragioni di salute cessino al più presto, e che quelle di famiglia possano per lui conciliarsi con l'adempimento del suo ufficio di membro della Commissione di finanze, dove egli gode grande estimazione per le sue qualità di mente e specialmente per le sue doti morali.

Come presidente della Commissione di finanze, prego il Senato di voler manifestare un sentimento di stima e di simpatia verso il senatore Di Marzo che, per soverchia delicatezza, ha rassegnato le sue dimissioni, esprimendo il desiderio che egli voglia ritirarle e mantenere l'ufficio, al quale la fiducia dei colleghi l'ha chiamato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dal senatore Finali, che il Senato inviti l'on. Di Marzo a ritirare le dimissioni da membro della Commissione di finanze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Commemorazione del senatore Rinaldo Tornielli di Borgolavezzaro.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Un altro lutto si è aggiunto a quello, che nella seduta precedente ebbe le sue manifestazioni.

È morto in Novara il senatore marchese Rinaldo Tornielli di Borgolavezzaro; di quell'antichissimo alto lignaggio, che diede al Senato due altri illustri, l'avo marchese Girolamo ed il genitore dell'ora defunto, marchese Luigi.

Nato in quella città nel 1843, si laureò nelle leggi in Torino nel 1866: ma la vita condusse sotto il cielo nativo dedito all'agricoltura, di cui si fece esperto, ed alle amministrazioni del Comune e della Provincia, e de' pubblici Istituti, nelle quali acquistò grande autorità.

Fu alla Camera Deputato di Biandrate dalla diciottesima alla ventunesima legislatura; al Senato venne per nomina del 3 giugno 1908 con la dignità, che gliene fu riconosciuta.

Ma il maggior merito, che nel marchese Rinaldo Torielli corrispose alla nobiltà de' natali, fu la beneficenza largamente ed amorevolmente esercitata; onde cironderà il suo feretro riverenza e gratitudine pubblica; e benedetto sarà quel nome, cui pure dal Senato è reso onore. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Prego il Senato di volere acconsentire che io mi unisca, a nome del Governo, alle nobilissime parole con le quali l'illustre Presidente del Senato ha commemorato il marchese Rinaldo Torielli.

Io, che l'ebbi carissimo nell'altro ramo del Parlamento, ho veduto qual tesoro di affetti, di nobili sentimenti e di carattere stesse in quell'uomo.

Opportunamente l'illustre Presidente del Senato diceva che la prerogativa che lo rese più caro e stimato a tutti fu quella della beneficenza. Quando penso che quest'uomo, quando parlava degli Istituti di beneficenza della sua città, si commoveva fino alle lacrime, non posso riandare senza dolore al ricordo di quell'animo nobilissimo.

Alla memoria del marchese Rinaldo Torielli io m'inchino con affetto, e con riverenza di vero amico. (*Approvazioni*).

Lettura di una proposta di legge del senatore Casana.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che avendo gli Uffici autorizzata la lettura di un disegno di legge di iniziativa del senatore Casana, che ha per oggetto l'obbligo alle provincie ed ai comuni delle indicazioni stradali, se ne darà ora lettura a termini dell'art. 82 del nostro regolamento.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di procedere a questa lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Nel termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge, le provincie ad ogni distacco od attraversamento delle strade provinciali fra loro, ovvero rispetto alle strade nazionali, e ad ogni distacco od attraversamento delle strade comunali dalle strade provinciali, dovranno con apposite targhe od altrimenti in modo facilmente visibile, indicare nel punto di distacco ovvero nei due punti di attraversamento, per ciascuna delle strade e per i due versi, a qual comune prossimo ed a qual comune finale importante quelle strade conducono.

Uguale obbligo hanno i comuni per tutte le strade comunali rotabili che si distaccino da strade nazionali o comunali ovvero le attraversino.

Art. 2.

Nel termine di tre anni i comuni all'uscita dall'abitato delle strade nazionali e provinciali, nonchè delle strade comunali, che convergono ai capoluoghi di provincia, di circondario o di mandamento, dovranno apporre e mantenere l'indicazione del nome del comune o della frazione di comune, del mandamento, del circondario e della provincia cui il comune appartiene ed il nome del più prossimo comune importante cui la strada conduce.

Art. 3.

Allo scopo di cui nei precedenti articoli è data facoltà alle provincie ed ai comuni di apporre le indicazioni ivi enunciate sopra qualsiasi edificio privato senza obbligo di compenso, purchè in modo da non recare ad esso danno o deturparlo, fatta esclusione degli edifici di merito artistico.

Art. 4.

Nel caso di contestazione è riservato all'Ufficio del Genio civile della provincia il giudizio inappellabile intorno al danno od al deturpamento dell'edificio, ed all'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti il giudizio inappellabile intorno al merito artistico dell'edificio.

Art. 5.

Gli obblighi e la facoltà di cui negli articoli precedenti sono continuativi anche dopo il triennio.

Art. 6.

Nel caso di inadempimento delle prescrizioni degli articoli precedenti da parte delle provincie e dei comuni, vi provvederà d'ufficio il Ministero dei lavori pubblici a mezzo dell'Ufficio del Genio civile, ed a loro maggiori spese.

Art. 7.

Per far fronte alle eventuali maggiori spese che il Governo dovesse anticipare agli effetti dell'articolo precedente, sarà stanziato nella parte passiva del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a partire dal secondo esercizio successivo alla pubblicazione di questa legge, la somma di *lire centomila*, nonchè una corrispondente somma nel bilancio dell'entrata per il recupero dalle provincie e dai comuni delle spese che fossero state anticipate dal Governo.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora fissare il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge. Ma essendo assente il proponente, il giorno dello svolgimento si fisserà quando il senatore Casana sarà presente.

Presentazione di relazione.

MAZZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo » (N. 153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge).

(V. Stampato N. 153).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BERTETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* BERTETTI, *relatore*. Non creda il Senato che io intenda trattenerlo sulla questione delle lotterie e delle tombole. Ho domandato la parola unicamente per dire, e chiedo al Senato il permesso di poterlo fare, la ragione per la quale, a proposito di questo disegno di legge, l'Ufficio centrale ha concluso invitando il Senato a dare il suo voto favorevole.

Il Senato conosce che vi è stata, e si va sempre facendo maggiore, una specie di invasione di domande per la concessione di lotterie o di tombole da autorizzarsi con leggi speciali.

Conosce anche il Senato che una legge del 1908 ha stabilito che in ogni esercizio si possano effettuare tombole o lotterie soltanto per l'importo di tre milioni.

Ora, tenendo conto delle tombole o lotterie già autorizzate, senza contare tutte quelle che hanno già fatto capolino nell'altro ramo del Parlamento, noi abbiamo un complesso di tombole per l'esaurimento delle quali è già impegnato un periodo di tempo di oltre un ventennio.

Un decreto del ministro delle finanze ha già stabilito l'ordine cronologico con cui le tombole o lotterie autorizzate debbono successivamente effettuarsi. Ma non si direbbe che l'ammonimento che deriva dalle circostanze sia

stato ben compreso. All'oggetto che questo ammonimento diventasse efficace, su proposta dell'onor. Tittoni, il 17 marzo u. s., dal Senato si è deliberata la sospensiva che però era *sine die* e non assoluta.

In presenza di questa sospensiva, l'Ufficio centrale, che fin dal 3 marzo aveva deliberato di proporre l'approvazione del presente disegno di legge, aveva dato incarico a chi ha l'onore di parlare di raccogliere gli elementi prospettici dello stato delle cose, affinché l'ammonimento diventasse davvero efficace: questo da me è stato fatto, e dalla mia relazione questo risulta. Ma, essenzialmente preoccupato di quest'ordine di idee, che implica una specie di apprensione contro il dilagare delle domande di lotterie e di tombole, ha provveduto anche il ministro delle finanze con un progetto di legge che è stato approvato dal Senato, il quale dispone che « per il periodo di 10 anni dalla presentazione della presente legge, è sospesa ogni autorizzazione alla concessione di altre lotterie ». Non è ancora legge, ma è già un passo di più.

In ogni modo, quando si tratta della tombola per gli ospedali civili di Sassuolo ecc., l'Ufficio centrale, di cui sono interprete, prega il Senato di approvare la relativa leggina, perchè non sarebbe equo che si respingesse questo progetto allo stato attuale delle cose, anche per la considerazione che era già stato passato all'Ufficio centrale e questo aveva deliberato di proporre l'approvazione prima della sospensiva. Si presentarono allora obiezioni molto gravi; si disse che bisognava addirittura rifiutare questa autorizzazione: ma queste considerazioni, se si accettano nella loro larghezza, portano a conseguenze che escono dall'orbita della discussione, poichè bisognerebbe allora dire: non approviamo tombole o lotterie, deploriamo di averne approvate: proscriviamo, perfino, il giuoco del lotto; tutte cose queste che, come dissi, escono dalla orbita della discussione. Il Governo del Re ha ragioni speciali di competenza e mezzi per frenare queste invasioni; noi ora preghiamo il Senato di voler approvare questa tombola, in grazia anche delle considerazioni di ordine cronologico che ho esposto.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Nonostante le ragioni addotte dal collega Bertetti, io dichiaro che sono contrario a questo disegno di legge, poichè trovo strano che s'incomincino i lavori del Senato, ora che si vuol rialzarne il prestigio, con l'approvazione di progetti riguardanti nuove tombole. Io spero che il Senato non vorrà approvarli. Mi perdoni il collega Bertetti, ma io non posso dare voto favorevole ad altri progetti di tombole.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di ottocentomila lire a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola; degli asili infantili di Formigine, Sassuolo Spilamberto e Vignola, e del ricovero pei vecchi di Sassuolo.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno assegnati per la metà agli ospedali civili, per due sesti agli asili infantili e per un sesto al ricovero dei vecchi, e verranno ripartiti proporzionalmente al numero degli abitanti dei comuni di cui all'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'Orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno » (N. 160).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1910

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 160).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di 500,000 lire a beneficio degli ospedali civili di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile «Cantalamesa» in Ascoli Piceno.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:

Il 42 per cento all'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Il 16 per cento all'ospedale civile di Amandola;

Il 16 per cento all'ospedale civile di Arquata del Tronto;

Il 14 per cento all'ospedale civile di Force;

Il 10 per cento all'orfanotrofio maschile «Cantalamesa» in Ascoli Piceno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno » (N. 354).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(Vedi Stampato N. 354).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io non sono favorevole a questo progetto di legge, col quale i comuni sono facoltizzati ad imporre una tassa, che serve al miglioramento del comune, con una contabilità speciale.

Nel modo come questo progetto di legge è concepito non mi riesce chiaro se la tassa si applichi soltanto ai forestieri che vanno in uno stabilimento balneario o in un paese di cura; allora capirei questa tassa. Vi sono però anche delle persone che posseggono una casa propria in una stazione balnearia, senza avervi una residenza fissa, ma solo vi dimorano uno o due mesi all'anno. E queste saranno soggette alla nuova tassa?

Non mi pare. E non si tien conto poi che queste persone che posseggono una casa propria, in un paese di bagni, pagano già ivi la tassa sul valore locativo o la tassa di famiglia; e questo non basta?

Eppoi non sarebbe meglio una tassa complessiva per ogni famiglia e non una tassa per ogni membro di essa?

Siccome in questo disegno di legge non trovo spiegazioni esaurienti a questi miei dubbi, chiedo alla cortesia dell'egregio relatore che voglia darmi qualche chiarimento.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. A me sembra che lo scrupolo del collega Astengo non abbia ragione di essere. Il concetto informatore della legge è chiaro ed evidente; si tratta d'imporre una tassa a carico di coloro i quali si recano a dimorare in un comune a scopo di cura.

Il collega Astengo sa meglio di me come altra cosa sia la residenza, altro sia la dimora temporanea. Questa corrisponde alla precaria presenza in un luogo per uno scopo determinato e temporaneo.

È fuori di dubbio che chi abbia una abitazione in un comune, ivi ha fissata la propria residenza; non si tratta di persona che per breve periodo, o casualmente, si rechi per un determinato scopo in un determinato sito.

Siamo d'accordo nel non ritenere giusto che chi già paga la tassa sul valore locativo, se questa tassa è imposta in un dato comune, o paga la tassa di famiglia, se anche questa tassa è imposta in quel comune, debba pagare pure quella di soggiorno.

Per queste ragioni mi sembra che la legge possa benissimo restare come è, mentre me ne sembra tranquillante il testo, per escludere che i residenti in un comune possano essere sottoposti alla tassa di soggiorno.

Quanto al concetto informatore della legge, dacchè il collega Astengo non ha mosso alcuna obbiezione, reputo che anche a lui sembri giusto, come parve giusto all'altro ramo del Parlamento, e del pari a molti Stati di Europa, dove questa tassa ha dato frutti molto ragguardevoli, sicchè le stazioni climatiche, specialmente estere, si sono abbellite ed attraggono molto concorso. È appunto questa tassa che dà i mezzi ai comuni di fare opere di abbellimento. Quindi, dovendo ritenersi eliminati i dubbi sollevati dal collega Astengo, prego il Senato di voler approvare la legge come è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, così quale è.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni colle quali il relatore rispose alle obiezioni fatte dal senatore Astengo: anzi dichiaro che qualunque obbiezione che si potesse fare a questa legge è esaurientemente assorbita dalle osservazioni fatte dall'on. Levi-Civita nella sua perspicua relazione.

A me pare che i dubbi ed i timori esposti dall'on. Astengo debbano cadere, di fronte a queste circostanze di fatto; l'una che deriva dalla stessa natura della legge, la quale parla di tassa di soggiorno, ciò che esclude che questa tassa possa applicarsi a coloro che in quel luogo risiedono abitualmente; l'altra, che la legge dice che le persone colpite dalla tassa sono soltanto quelle che si recano in quei luoghi a scopo di cura. E questo mi pare non possa lasciare dubbio di sorta, giacchè colui che abbandona la sua abituale dimora per andare a soggiornare temporaneamente in un dato luogo a scopo di cura, ha una figura così caratteristica, che non può essere confuso con altri che si reca in quel paese per altro scopo. Mi pare che in questo modo il pensiero del legislatore sia ben chiaro e determinato; ed è perciò che, senza ricordare gli altri argomenti posti innanzi dal relatore, che cioè, si tratta di una tassa en-

trata già nella coscienza di tutti i paesi civili, della quale è ben distinta la sua natura, e specificato il suo carattere, credo che anche l'onorevole Astengo possa mettere il suo cuore in pace, ed approvare questo disegno di legge.

PIERANTONI Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io, nel 1871, per ragioni di salute, dopo una lunghissima malattia, da Firenze andai ai bagni di Ems per prescrizione del famoso clinico il senatore Cipriani. Colà vidi applicata la tassa per i forestieri in un modo molto semplice: ogni casa ed albergo che dava alloggio agli arrivati, aveva il dovere di portare le indicazioni necessarie all'ufficio municipale; e immediatamente usciva il bollettino dei forestieri.

Ben s'intende che la tassa non possa prendere che i forestieri, perchè i proprietari non hanno la possibilità di essere sconosciuti da un paese all'altro e pagare entro il territorio nazionale per l'uso delle loro proprietà. Vidi in Ems che la riscossione della tassa era fatta in modo che impediva numerosi impiegati: in un libro a due colonne, nella prima era scritto il nome di ciascun arrivato, se italiano, russo o di altra nazione, e l'albergo o la casa. Un agente veniva a presentare alla persona indicata il libro, essa pagava la modesta tassa e apponeva la firma vicino alla colonna che la indicava, dimodochè se la firma mancasse vi era il debito; però nella città di Ems, specialmente in quel momento in cui tornavano gli eserciti vincitori della Francia, il dovere di pagare cominciava dopo sette giorni.

Si pensava che i commercianti, le persone le quali accompagnavano qualche famiglia o andavano presso parenti non erano tassabili.

Questa indicazione ho voluta consacrare negli atti della discussione perchè possa essere utile alle grandi stazioni balneari. Non voterò la legge perchè non mi pare pienamente studiata.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Dopo le spiegazioni del relatore e dell'onorevole ministro mi pare, se ho ben capito, che coloro i quali tengono casa aperta in queste stazioni di cura, sebbene non vi abbiano vera residenza fissa, non debbono pagare...

Voci: È naturale.

ASTENGO. Chiarito bene questo punto, cioè che saranno esenti dal pagamento quelli che possiedono una casa propria nel paese dove si vuole istituire la tassa, e che vi pagano la tassa di famiglia o di focatico, darò il mio voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I comuni, a cui conferisco importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facoltà di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degli interni per essere autorizzati ad applicare una *tassa di soggiorno* a carico di coloro che si recano nel comune per dimorarvi a scopo di cura.

Uguale facoltà è accordata ad una frazione del comune, in cui avessero sede i predetti stabilimenti o stazioni quando non vi provvedesse il Consiglio comunale. La domanda relativa potrà essere presa in considerazione ogniqualvolta fosse presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.

(Approvato).

Art. 2.

Il prodotto della tassa di soggiorno dovrà essere devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

A tal fine si costituirà una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, nè sarà lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bilancio generale.

D'ufficio o su domanda dei contribuenti la tassa, che ne giustifichino l'avvenuto pagamento, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà di provvedere a termini dell'art. 214 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.

(Approvato).

Art. 3.

L'importo della tassa non dovrà esser superiore a lire 10 per ogni persona e sarà ridotta almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potrà esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel comune fosse inferiore a 5 giorni.

La riscossione della tassa potrà essere assunta direttamente dal comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.

(Approvato).

Art. 4.

Spetta al ministro dell'interno di concerto col Ministero delle finanze di autorizzare l'applicazione della tassa di soggiorno e d'introdurre ogni limitazione o condizione ritenesse necessaria nei regolamenti speciali approvati dal Consiglio comunale sottoposti alla sua omologazione.

Ove ritenesse di accogliere le domande avanzate dalle frazioni provvederà d'ufficio in quanto fosse necessario a mezzo della Giunta provinciale amministrativa, inscrevendo la contabilità speciale nel bilancio del comune, a cui si riferisce.

Ogni provvedimento sarà dato per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Nei regolamenti speciali dovranno dichiararsi, oltre le esenzioni particolari inerenti all'indole della tassa, quelle necessarie per gli indigenti, per i sanitari e per le loro famiglie come pure per le spedalità sia a favore anche d'altri comuni, sia dei militari di truppa dell'esercito, dell'armata e dei corpi assimilati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento delle scuole universitarie di **Aquila, Bari e Catanzaro** » (N. 254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle scuole universitarie di **Aquila, Bari e Catanzaro** ».

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di rivolgere preghiera al Senato, perchè voglia rinviare la discussione di questo disegno di legge sul riordinamento delle scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro.

Naturalmente la mia preghiera di rinvio non pregiudica per nulla il disegno di legge stesso. Infatti io faccio questa domanda semplicemente ed esclusivamente per una ragione di opportunità.

DE CESARE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE RAFFAELE. Io prendo atto della dichiarazione fatta dall'on. ministro, cioè che il rinvio di questo disegno di legge non debba in alcun modo pregiudicare la situazione di quelle scuole universitarie, le quali trascinano da qualche anno una vita molto stentata. Bisogna assolutamente riordinarle e restaurarle, e non già sopprimerle, come l'Ufficio centrale vorrebbe.

Io mi permetto però di pregare l'on. ministro della pubblica istruzione di voler, a sua volta, pregare il suo collega di grazia e giustizia, che si decida a presentare il progetto di legge sul notariato, poichè nella relazione dell'Ufficio centrale assai si parla di tal progetto, presentato già al Senato da precedenti ministri, ma caduto in dimenticanza.

L'onor. Credaro con la sua proposta di rinvio, sembra voglia subordinare la discussione sulle tre scuole universitarie a quella sulla riforma del notariato; ma senza determinazione di tempo, e perciò con maggior detrimento di quelle scuole, e malcontento delle regioni interessate.

Or dunque, prendendo atto di quanto egli ha detto, io lo invito a sollecitare la presentazione, da parte del suo collega di grazia e giustizia di un disegno di legge sul notariato; e consento, quasi per forza maggiore, che il riordinamento delle scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro sia discusso quando sarà discusso quello, mentre potrebbe farsi benissimo ora, nell'interesse di quelle scuole, le quali hanno diritto di essere riordinate, come la Camera deliberò, di accordo con lo stesso ministro, che oggi propone il rinvio del progetto a

tempo indefinito. Pur che almeno non si pregiudichi nulla dello stato presente!

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io non voglio discutere sotto l'aspetto della indipendenza delle due Camere con le norme costituzionali del procedimento delle discussioni la domanda che ci fa adesso l'onorevole ministro: che sia rinviata la discussione di questo disegno di legge per aspettare che l'altro ramo del Parlamento voti una legge notarile...

Voci: No, non c'è alla Camera questa legge.

PIERANTONI. Questa è la voce che corre; questa è la voce che è corsa. Prego i colleghi di non interrompermi, perchè non interrompo gli altri quando parlano. Del resto, quale è la ragione d'opportunità a cui il ministro ha accennato, se non proprio questa? Io non ne saprei comprendere altra. Aspetterò che sia detta.

L'onorevole collega De Cesare ha accennato ad una legge sul notariato. Per l'art. 55 della Costituzione, ogni proposta di legge dev'essere trasmessa ad un'altra Camera per la discussione ed approvazione. Rimando i colleghi alla osservanza dell'articolo 50 del regolamento. La proposta sospensiva non può essere deliberata per un tempo indeterminato.

Io esporrò le ragioni per le quali penso che non si possa permettere un rinvio.

Voi sapete quale grande disparità esiste fra l'Italia dei comuni liberi, delle Legazioni e le provincie dette del Mezzogiorno, le quali avevano solamente una Università in Napoli ed alcune fondazioni di piccole sezioni che soffrirono varie vicende, delle quali sezioni rimasero salve solamente quelle non fondate per politiche sospicioni.

I grandi italiani che ordinarono il Risorgimento nazionale compresero che conveniva rispettare alcuni diritti acquisiti e dare modo in pari tempo alle popolazioni di non sottostare all'accentramento di tipo francese, che era stato osservato dal Governo napoletano, il quale per altro col sistema dei concordati e dell'assolutismo sottopose la pubblica istruzione alla vigilanza sacerdotale.

Io fui un gran ribelle. Quando per l'attentato di Agésilao Milano, che non giunse a togliere la vita al Borbone, furono rimandati

dalla capitale nelle loro provincie, gli studenti dell'Università eccetto quelli delle provincie contermini a Napoli, nella mia città natale si ordinò un liceo universitario. Noi giovani ci ribellavamo a taluni insegnamenti dati da quei professori, che o erano canonici o individui che, pronunziando il nome del Re, si levavano il cappello ripetendo la formula: *Che Iddio guardi e protegga!* Mio padre mi mandò in Napoli; ma vi rimasi dichiarando che non volevo far lo studente.

I licei universitarii della reazione furono aboliti. Le città indicate nella legge, conservarono le sezioni antiche.

✱Ora mi conviene ricordare quanto si fece per le altre terre italiane ponendolo a raffronto con quello che oggi non si vuol fare per le provincie dell'Abruzzo, di Bari e di Catanzaro.

Io parlo mosso da un sentimento di giustizia e di prudenza politica. Sebbene nato in terra abruzzese; ne esulai dall'età di 15 anni, sono fiero, della civiltà della mia regione, e mi esalto alla storia di Aquila, la città fondata da Corrado di Hoenstaufen, grandiosa per i suoi monumenti, per la storia, per le lotte durate a volere l'Italia una.

Contro il pensiero di sopprimere o di mantenere la distinzione tra le Università di primo ordine e le Università di secondo ordine, si sdegnarono tutte le città che avevano Università. Mi ricordo anzi la frase di un illustre scienziato, rettore dell'Università di Modena, il dottor Vacca che disse: « Modena sentiva amore per la sua Università che era la pupilla degli occhi suoi! » E per lei parlai in Senato quando la volevano diminuita.

In quel tempo si permise perfino che consorzi provinciali dessero danari per l'aumento degli studi; furono parimenti conservate le Università libere. Tanto si fece, vedendosi come sia facile il correre da Bologna a Modena, e da Modena a Parma. Ora io vi domando: è possibile che non debbano le tre città, capoluoghi di celebrate provincie, dopo che ebbero conservate le sezioni universitarie, ottenere disposizioni di legge che loro diano vigore?

Un ordine del giorno proposto dal Governo invocò la legge deliberata dal ramo elettivo del Parlamento. Lungo fu l'indugio, ed ora si vuole, contro il diritto, un rinvio a tempo indeterminato? Io penso che il Senato non fa-

rebbe opera nè politica nè prudente se non discutesse la legge, tanto più che avendo letto la relazione del mio carissimo amico e collega il senatore Polacco, che oggi deve fare il suo esordio in un'opera molto impopolare, non credo giusto il rigetto proposto.

Penso invece che, se con esattezza dimostrerò che oggi vi è l'assenza di seri insegnamenti, che manca l'assiduità negli studi universitari, specie nell'Università di Roma, vi avrò convinti della necessità di agevolare i padri di famiglia che hanno il dolore di non veder bene istruiti i loro figli. Invece con questa legge, che non va respinta, si salverebbe il diritto di ogni cittadino di poter concorrere ai pubblici uffici, giusta la proclamazione dello Statuto, salvo l'ufficio delle Università di indirizzare, di curare la evoluzione del pensiero scientifico e dare diplomi di maggior grado...

PRESIDENTE. Ma onor. Pierantoni, ora si sta discutendo la proposta di sospensiva.

PIERANTONI. Se ella non mi fa parlare io dovrò rinunciare alla parola; credo di non essere fuori argomento.

PRESIDENTE. Ma la prego di parlare soltanto sulla proposta di sospensiva.

PIERANTONI. Io sto parlando appunto sulla sospensiva dicendo le ragioni che credo giuste per volerla temporanea e ampliata (*rumori*).

Se questo non si può fare io allora rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Parli pure, ma la prego di nuovo di limitare il suo dire alla sospensiva.

PIERANTONI. Io volevo dire e dico, che quando si pubblicò in Italia la legislazione scolastica universitaria, salvo alcune modificazioni per la Università di Napoli, erano 12 gli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza; con abusivi regolamenti i dodici insegnamenti si portarono a 19 o a 21. Per esempio: dal diritto costituzionale o amministrativo, nacque la scienza della amministrazione; dall'economia politica, la scienza delle finanze e la statistica; altre dottrine furono divise e suddivise in tal modo che i padri di famiglia non hanno fortuna per pagare le tasse che furono aumentate, e debbono inviare i giovani, non più all'Università degli studi, ma all'Università degli esami. Manca la osservanza della legge nelle parti disciplinari. Si vive di sunti, di sinopsi, salvo pochi professori, che stamparono libri.

Nei giorni passati erano in Roma schiere di giovani anelanti a dare esami speciali: ora le scuole sono in gran parte deserte.

La legge aveva comandato di mantenere una divisione tra i giovani che aspirano agli uffici pubblici, e dato il maggior pascolo scientifico per i maggiori e più fortunati intelletti.

Non si volle mai osservare l'articolo 141 della Legge pubblicata in Roma. Tenetela sotto gli occhi. I regolamenti delle Facoltà *debbono determinare gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti, che rendono abili ad alcune particolari arti, professioni o UFFICI DI STATO* e si vede come questa legge, che non osate discutere, potrebbe essere salutare.

Se non debbo qui portare le preci dei padri di famiglia, le raccomandazioni di ufficiali di Stato, che confidenzialmente mi espongono che per il numero dei loro figli non possono pagare con esattezza le tasse universitarie, e che non possono mantenere i figli a Roma, perchè per mantenerne anche uno solo occorrono 200 lire al mese, (*rumori*)...

Con 200 lire al mese un giovane soltanto vive; 90 lire occorrono per la pensione, ossia per colazione e pranzo; 50 per la stanza; aggiungete quello che serve alle altre esigenze della vita e ai libri e vedrete che sono sul vero. Talchè non vi ha più la frequenza alle scuole e le norme di legge sono eluse.

Fate dunque in modo di applicare l'art. 141 della legge che stabilisce appunto che si debbono dare patenti professionali e patenti per uffici di Stato, specie per gli uffici secondari, e aumentando i fini dell'articolo 3°, che non si vuole discutere, farete legge provvida.

Giorni or sono si presentò alla Facoltà di Roma per gli esami un delegato di pubblica sicurezza. Domandatogli se avesse studiato egli rispose di no, ma che doveva dare gli esami per poter procedere nella sua carriera, e appresi che nella pubblica sicurezza si entra con la semplice licenza liceale. E poi si sentono lagnanze per enormi abusi che possono in parte essere effetto della ignoranza delle leggi.

Un altro venuto disse che voleva la laurea per ottenere la promozione nelle ferrovie. Ora quando si vede che per un modesto numero di posti nelle ferrovie si presentano 200 persone che hanno la laurea, si comprende quanto dette

lauree possano valere! Nulla dico delle modeste prove per la carriera giudiziaria.

Creando l'equivoco di non riordinare le sezioni universitarie non farcite cosa utile, non cosa economica, e mi dispiace che il rinvio a tempo indeterminato nasconda una reiezione larvata della legge.

Io penso che l'on. ministro della pubblica istruzione dovrebbe pregare la Commissione di sospendere momentaneamente la sua relazione, che propone il rigetto del disegno di legge, ed ascoltando molti colleghi, non soltanto dovrebbe studiare il modo di contentare queste provincie, ma provvedere alla utilità degli studi per il vantaggio del maggior numero, esercitando il Senato il suo diritto.

Quando io ricordo la Facoltà di Aquila che ci diè valorosi cittadini e sapienti, a quella di Catanzaro, città ove diede insegnamento il Settembrini, e furono il Galluppi, il Fiorentino, e penso a Bari, fatta grande città, che potrebbe preparare a necessarie professioni marittime, io non comprendo come si possa ritardare l'avvenire di quelle popolazioni per il vantaggio nazionale. Dette queste cose, faccia il Senato quello che vuole contro le norme costituzionali.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Se l'onor. ministro della pubblica istruzione prega di non discutere ora la proposta della Commissione, io non ho nulla in contrario. Ma se questa proposta si dovesse discutere ora, dichiaro che appoggerò la proposta stessa. E rispondo all'amico De Cesare che domanda: perchè la legge notarile non fu presentata? La legge notarile fu presentata dal compianto Gianturco; fu eletta una Commissione per studiarla e io ne fui nominato relatore. Presentammo una infinità di emendamenti. Venne l'onor. Orlando e dichiarò di volere invece presentare una leggina di pochi articoli; ma poi non si fece altro.

Anche io più di una volta insistetti perchè si ripresentasse quel progetto di legge per il quale avevo lavorato inutilmente per molti mesi.

Ecco la ragione per cui la Commissione dice oggi: Respingiamo la legge anche perchè il progetto di legge sul notariato prescrive che in avvenire nessuno possa avere il diploma

di notaio se non ha la laurea in giurisprudenza.

Voci: No, no.

Con questo progetto di legge invece si conferma la facoltà che hanno le tre scuole universitarie di Aquila, Catanzaro e Bari di rilasciare lauree in notariato dopo due anni di studi.

Dunque, ben fece la Commissione a rigettare questo progetto di legge, che sarebbe in contraddizione col progetto di riforma del notariato.

Dati questi chiarimenti, mi associo alla proposta della Commissione.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Io non entro in merito, ma parlerò brevemente in appoggio alla proposta di sospensiva. Questa proposta non solo mi pare opportuna, ma indispensabile, tenuto conto delle condizioni dell'ordinamento del notariato e dell'ordinamento degli studi universitari. Si tratta di una legge che sotto una forma modesta ci presenta un problema abbastanza complesso. Infatti queste scuole speciali di Catanzaro, di Aquila, di Bari e di Firenze non solo hanno carattere di scuole notarili, di scuole i cui insegnamenti siano sufficienti ed idonei per il diploma di notaio, ma con questo progetto di legge si crea un nuovo vincolo che prima non esisteva con gli insegnamenti universitari.

L'articolo 3 considera queste scuole come costituenti il primo biennio di studi giuridici nelle Università. È evidente che, perchè il Senato possa discutere con cognizione di causa questo disegno e vedere fino a che punto i mezzi di cui queste scuole dispongono siano adatti al raggiungimento del fine, è evidente dico, che l'ordinamento del notariato, ed aggiungerò anche quello della riforma universitaria (la quale non avverrà a lunga scadenza), costituiscono una questione pregiudiziale alla disamina del progetto.

In quanto al notariato, si conosce di sicuro che il ministro di grazia e giustizia intende modificarne le condizioni di cultura, nel senso che, per i notai, sia necessaria la laurea. Or dunque, basta questo punto per modificare sostanzialmente l'ordinamento di queste scuole. Inoltre è noto che il ministro, il quale propose per primo questo disegno di legge, nominò una

Commissione reale per la riforma universitaria: questa Commissione si costituì nell'ottobre passato e da quel tempo, lavora alacremente, tanto che n'è dato sperare che nel corso dell'anno possa presentare i risultati dei suoi studi.

Or bene, che urgenza abbiamo noi di impegnarci adesso in una discussione intorno a queste scuole speciali, per le quali molti anni son passati senza che nessuno se ne ricordasse? Correremmo il rischio di avere a tornarci su fra pochi mesi con nuovi criteri, con nuovi elementi di giudizio. Perciò io appoggio vivamente la proposta dell'on. ministro, che mi pare razionale. Se non si vuol rimettere la discussione di questo progetto sino al tempo della riforma universitaria, si rimandi almeno sino alla presentazione della legge pel riordinamento del notariato, perchè altrimenti la legge sul notariato potrebbe trovarsi in contraddizione con questo progetto.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Desidero che non resti nulla nella memoria del Senato di quanto ha detto l'onorevole senatore Del Giudice. L'onorevole ministro ha chiesto un rinvio puro e semplice della discussione, e non una sospensiva dipendente dall'approvazione di altri progetti, in specie di quello relativo alla riforma universitaria, per la quale da trent'anni si affaticano molteplici Commissioni, senza alcun risultato.

Ben venga, una volta, la legge di ordinamento universitario, dalla quale una regione aspetta legittime riparazioni. Ma non si subordini a tale riforma il miglioramento delle scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro.

Perciò prego il Senato di accogliere il rinvio puro e semplice, che nulla pregiudica; e prego l'onorevole ministro di dichiarare in modo formale che con la sua proposta non intende di pregiudicare in alcun modo le sorti delle tre scuole, e molto meno il merito di questo progetto di legge, che egli con eloquenza ed amore difese nell'altro ramo del Parlamento.

TORRIGIANI F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Io mi associo interamente alle dichiarazioni del senatore Balenzano, anche per ciò che riguarda la scuola di notariato di Firenze, che giustamente era compresa in questa legge, benchè si trovi in condizioni

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1910

molto differenti dalle altre e non ha bisogno di essere nè riordinata nè migliorata; cosa che la Commissione ha riconosciuto. Io capisco la opportunità della proposta dell'on. ministro circa il rinvio senza nessuna motivazione, e senza quindi pregiudicare in nessun modo le questioni interessanti queste scuole.

S'intende però che io faccio le più ampie riserve per quanto si riferisce all'avvenire, intendendo che saranno rispettati i diritti quesiti, specialmente della scuola di Firenze, qualunque possa essere la soluzione che sarà data dal Parlamento a questioni che possono avere influenza sull'ordinamento futuro di queste scuole.

POLACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale si rimette naturalmente alla volontà del Senato, ma dichiara, per bocca mia, che non ha difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole ministro per il rinvio, sia pure senza motivo.

Questo rinvio, se vogliamo, è anche la conseguenza più naturale delle premesse esposte nella nostra relazione.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. L'onorevole relatore, in poche parole, ha tentato di dare opposto significato alla proposta dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro propose il rinvio della discussione di questo disegno di legge per ragioni di opportunità, senza pregiudicare per nulla quanto il progetto di legge propone. L'onorevole relatore accetta il rinvio, ma fa comprendere che, tutto sommato, col rinvio si aderisce alle conclusioni alle quali l'Ufficio centrale voleva arrivare, cioè del rigetto del disegno di legge.

Quindi è che io, per mio conto, voterò il rinvio, ma lo voterò basandomi sulla proposta fatta dall'onorevole ministro, cioè che in nulla si pregiudicano le questioni che riguardano il disegno di legge.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non posso che ripetere la dichiarazione precedente, e non posso aderire neppure all'invito dell'on. De Cesare, di sollecitare cioè il

collega di grazia e giustizia a presentare il suo disegno di legge sul notariato, perchè verrei a pregiudicare in qualche modo la questione.

E poichè qualche oratore ha parlato di sospensiva, io prego il Presidente del Senato di mettere in votazione non la sospensiva, ma il rinvio puro e semplice.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro del rinvio puro e semplice di questo disegno di legge.

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 366):

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Io mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge, in quanto che racchiude delle disposizioni che tendono a semplificare, e ad organizzare il servizio importantissimo della Cassa depositi e prestiti. Sono favorevole poi anche perchè questo disegno di legge racchiude disposizioni di giustizia verso diverse categorie di persone.

Inoltre nell'Ufficio centrale, unitamente al senatore Vacchelli, avevo espresso il desiderio che venisse provveduto perchè il conto della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, venisse presentato al Parlamento per la sua approvazione, come si pratica per tutte le gestioni isolate, che non fanno parte del conto consuntivo dello Stato. Poichè risulterebbe ora che l'on. ministro accoglie questo desiderio espresso specialmente dall'on. senatore Vacchelli, e dà me, di presentare cioè con un disegno di legge

separato questo obbligo alla Cassa depositi e prestiti di sottoporre il suo resoconto alla approvazione del Parlamento, non vi è più nessuna questione al riguardo, per parte mia, per l'approvazione di questo disegno di legge. Però io mi permetto di invocare l'attenzione dell'on. ministro relativamente all'art. 10, se non erro.

L'art. 10 del disegno di legge contempla la trasformazione dei mutui che sono stati contratti dai comuni colla Cassa depositi e prestiti per le causali indicate nella legge: ed è una disposizione benefica perchè viene a mettere a giorno, diremo, questi mutui col mercato e cogli interessi che si devono corrispondere dai singoli comuni. Siccome però si parla di trasformazione di mutui, e siccome vi sono in corso delle pratiche per parte d'importanti comuni per la trasformazione di mutui non contratti colla Cassa depositi e prestiti, ma contratti per opere pubbliche con altri enti, io credo che questa disposizione di legge non verrà a menomare in nessuna parte queste disposizioni della Cassa depositi e prestiti, e che pure per questi mutui, ripeto, non contratti colla Cassa depositi e prestiti, ma per le stesse cause e per necessità finanziarie del comune, verranno pure per l'avvenire queste operazioni e questi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o direttamente da essa, o mediante l'emissione di cartelle del Credito comunale e provinciale. Non voglio pregiudicare la questione; ma poichè lo scopo è uno solo, il fine che si vuol raggiungere è identico a quello della trasformazione dei mutui, concessi per quei prestiti contratti colla Cassa depositi e prestiti, io non dubito che anche per questi si estenderanno le favorevoli disposizioni che hanno ispirato questo disegno di legge, e che hanno sempre ispirata la Cassa depositi e prestiti a beneficio di detti comuni; non aggiungo altro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi era noto il desiderio espresso dall'Ufficio centrale, cioè che i rendiconti consuntivi della Cassa dei depositi e prestiti fossero sottoposti all'approvazione del Parlamento; e poichè a questo desiderio io non potevo che aderire con grande

animo, mi è gradito annunciare al Senato che il disegno di legge che questa disposizione propone, e ne contiene anche altre utili, è già preparato ed io avrò l'onore di presentarlo fra pochi giorni.

Per quanto si riferisce alla mozione fatta dal senatore Frola circa la trasformazione dei mutui, posso dare le più ampie assicurazioni.

L'art. 10 da cui il senatore Frola ha preso le mosse per fare la sua raccomandazione al Governo, è ispirato unicamente all'intento di colmare una lacuna, ma nulla può esser mutato in riguardo alle benefiche disposizioni che consentono alla Cassa dei depositi e prestiti di procedere alla trasformazione di mutui onerosi; e creda pure, onor. Frola, che la Cassa sarà ben lieta di corrispondere ai desideri espressi a favore della nobile città di Torino.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA *dell'Ufficio centrale*. Io debbo prendere atto e ringraziare l'onor. ministro delle ampie dichiarazioni fatte, sia in ordine alla presentazione del disegno di legge relativo al conto della Cassa depositi e prestiti, da presentarsi al Parlamento — cosa questa di ordine generale — sia riguardo alle altre dichiarazioni relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 10 del disegno di legge in discussione.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ho chiesto di parlare per fare una semplice osservazione, nella mia qualità di membro della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti.

Per dovere di ufficio ho dovuto esaminare più minutamente del solito il disegno di legge in discussione. Mi associo a ciò che ha detto testè l'on. Frola, riguardo alla necessità che il rendiconto annuale della Cassa depositi e prestiti venga presentato al Parlamento; sono lieto che l'on. ministro abbia promesso formalmente di presentare per ciò un apposito disegno di legge.

La mia osservazione, sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi del Senato, è questa: pare a me che coll'art. 16 di questo disegno di legge s'invada indirettamente il campo di altre istituzioni estranee alla Cassa dei depositi e prestiti, le quali istituzioni sono rette da leggi spe-

ciali, che si vengono a modificare in modo non regolare.

Non faccio alcuna proposta; ho rilevato solo questa, che sembrami un'anormalità, per richiamare su di essa l'attenzione del Senato.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha approvato non soltanto senza esitazione, ma anzi con grande compiacimento, l'articolo su cui l'onorevole Levi ha ora intrattenuto il Senato. Con le disposizioni di-esso non si viene infatti ad imporre nuovi obblighi alle Casse di risparmio, ma si concede, invece, a queste benemerite amministrazioni un favore, che esse insistentemente hanno chiesto, e si viene in pari tempo, a soddisfare un voto ripetutamente espresso dall'Associazione dei comuni.

La Cassa dei depositi e prestiti, per quanto sia largamente benefica verso i comuni, con mutui per edifizî scolastici, per trasformazioni di debiti onerosi, per acquedotti, per opere di risanamento e per altre opere pubbliche, non può tuttavia sopperire ai molteplici bisogni di tutti gli ottomila comuni del Regno, bisogni che sono grandissimi e che talora sono accresciuti da leggi coercitive dello Stato; quindi alcune volte i comuni debbono ricorrere per il credito alle Casse locali di risparmio, la maggior parte delle quali non hanno azionisti e non dipendono dai comuni o da altri enti, ma sono opere autonome di beneficenza, che dedicano i loro utili a vantaggio pubblico, e non possono quindi, per doverosa difesa del patrimonio dei poveri, concedere i mutui richiesti se non con le più ampie garanzie.

Pur troppo non tutti i comuni sono in grado di dare ipoteche su bene stabili; non tutti sono in grado di cedere alle Casse di risparmio crediti che essi abbiano verso lo Stato o verso altri enti; non tutti possono offrire la garanzia personale di ricchi e generosi cittadini rispondenti pel comune; quindi si presentava la necessità di trovar modo che anche le Casse di risparmio avessero, per i loro crediti verso i comuni, quelle garanzie che già furono concesse alla Cassa depositi e prestiti; la maggiore, anzi, di tutte le garanzie, quale è, appunto, quella data dalle delegazioni sulle imposte dirette.

Con questo disegno di legge - giova ripe-

terlo - non si impone alle Casse di risparmio di far prestiti ai comuni; ma solo si consente che, quando esse intendano farli, abbiano la più sicura, e facile, e pratica, delle garanzie; ossia la sostituzione al comune nella esazione delle imposte dirette per tutto il periodo di ammortamento del prestito e per tutte le somme necessarie, sia all'ammortamento, sia agli interessi e alle altre spese che possano occorrere in servizio del prestito stesso.

Ecco perchè abbiamo accolto di buon animo questa disposizione legislativa, che è l'ultima, ma non è la meno benefica fra le molte che compongono il provvido disegno di legge. Siamo grati al Governo di avere accolto il desiderio delle Casse di risparmio e dell'Associazione dei comuni, e siamo lieti di approvare l'articolo così come fu proposto, senza trovare alcuna difficoltà nel fatto che questa disposizione, tanto giusta e desiderata, sia inclusa in un disegno di legge che riguarda più specialmente la Cassa dei depositi e prestiti e non esclusivamente le Casse di risparmio.

La nuova legge tratta soprattutto del credito dei comuni e delle provincie, e perciò crede l'Ufficio centrale che questa disposizione sia qui al suo posto e che non si possa accusare la nuova legge di essere una *lex satura*, come diceva lo scorso anno il collega senatore Scialoja, discutendo una proposta legislativa di altro ordine in questa stessa aula del Senato; la legge ora proposta tende a preparare un testo unico di tutte le disposizioni relative al credito dei comuni, delle provincie e degli altri enti locali, e mentre dà ottime disposizioni, per ciò che riguarda i mutui che essi attingeranno dalla Cassa dei depositi e prestiti, niente di meglio che ne aggiunga altre, saggie, utili e ripetutamente invocate, per i mutui che essi dovranno chiedere alle Casse di risparmio.

I più grati al Governo e al Parlamento per questa disposizione legislativa saranno indubbiamente i solerti ed oculati amministratori delle Casse di risparmio.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il merito della disposizione dell'art. 16, sulla quale ha parlato il senatore Levi, è stato così lucidamente illustrato dall'egregio relatore senatore Mariotti, che io

posso dispensarmi dall'indicare le ragioni che l'hanno determinata.

Per quanto poi riguarda l'opportunità della sede di quella disposizione, mi permetta il senatore Levi di ricordare che con la legge del 1898, con la quale si istituiva la sezione del credito comunale e provinciale, si inseriva appunto una disposizione che riguardava le Casse di risparmio. Ora, evidentemente, per grande affinità di materia, si è creduto di poter ripetere una disposizione analoga, la quale è stata da molto tempo invocata dall'Associazione dei comuni, e che non fa altro che estendere alle delegazioni del dazio consumo quanto già si era concesso per le delegazioni sulle sovrimposte.

Dopo queste spiegazioni, credo che l'onorevole senatore Levi vorrà dichiararsi soddisfatto, anche della circostanza che questa disposizione si trova nel presente disegno di legge.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'on. senatore Mariotti e l'on. ministro delle spiegazioni date. Ripeto però che io ho fatto l'osservazione perchè credevo, come credo sempre, che la disposizione per le Casse di risparmio ordinarie stabilita dall'art. 16, non fosse al suo posto in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonché le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

I depositi prescritti dalla legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa e quelli

che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, debbono, salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti.

La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorità competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento dell'autorità, sopra consenso di tutti gli interessati. A richiesta degli interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'esecuzione dell'operazione.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 145 del Codice di commercio e dell'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3^a), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi o da emettere in conformità delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria, e commercio, potrà autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'articolo 145 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Il fondo di riserva della gestione propria della Cassa depositi e prestiti e quelli della gestione delle Casse postali di risparmio e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, possono essere impiegati, oltrechè nei modi stabiliti dalle leggi in vigore, anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, la Cassa depositi e prestiti, già autorizzata coll'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio quanta è necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita dei depositi del risparmio, cederà giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno precedente, la rendita consolidata da essi richiesta, prelevandola da quella predetta dal fondo di riserva e provvederà alla reintegrazione della medesima, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal Ministero del tesoro.

A modificazione dell'articolo 5 ultimo comma della citata legge 27 maggio 1875, è stabilito l'obbligo di mantenere affisso negli uffici postali apposito avviso indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 6.

L'impiego dei depositi del risparmio postale potrà farsi anche nelle rendite 3.50 e 3 per cento redimibili, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.

(Approvato).

Art. 7.

Oltre le agevolzze consentite con i precedenti articoli 3 e 6, secondo comma, sono estese alle rendite 3.50 e 3 per cento, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, le disposizioni, per l'accettazione delle rendite consolidate come cauzioni dei contabili, per il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre precedente la scadenza, e in genere tutte le disposizioni vigenti per gli impieghi e le agevolzze concesse al consolidato.

(Approvato).

Art. 8.

Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato in camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunziato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovavasi iscritto il deposito.

Quando si tratti però di somma non superiore a lire 2,000, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Se la somma non supera lire 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorietà; e se non supera lire 100, l'atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco.

(Approvato).

Art. 9.

A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, la tassa annua di custodia dovuta sui depositi di valori fatti nella Cassa dei depositi e prestiti è commisurata in ragione di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intero.

Rimane ferma la disposizione speciale contenuta nell'art. 7 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

(Approvato).

Art. 10.

Le trasformazioni dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 17 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, possono essere consentite anche pei mutui concessi nell'anno 1906 ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche.

(Approvato).

Art. 11.

Per i mutui da assumersi dai comuni, ai termini dell'art. 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, la garanzia può essere data con delegazioni sui proventi del dazio consumo, anche quando l'aliquota della sovraimposta nel comune richiedente non raggiunga quella media dei comuni del Regno, purchè sia in misura uguale o superiore al limite legale; ferme rimanendo le altre condizioni stabilite dall'art. 6 della citata legge.

(Approvato).

Art. 12.

Il cumulo dei servizi di cui all'art. 32 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97, è ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualità specificate nell'articolo stesso, e per la liquidazione delle pensioni o delle indennità saranno applicate le disposizioni del predetto testo unico delle leggi sul Monte.

Avrà però facoltà di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili, per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato, sia ai comuni che allo Stato, nella qualità di sotto maestro, incaricato, supplente, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.

Sono salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti all'impiegato, alla sua vedova ed agli orfani dai regolamenti e dalle concessioni degli Enti presso i quali ha prestato servizio.

Il rimborso all'Ente liquidatore, da parte degli altri interessati, sarà fatto nei modi indicati dalle leggi e dai regolamenti sul Monte pensioni degli insegnanti elementari.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Tra le molte buone e provvide disposizioni di questo disegno di legge, quella dell'articolo 12 è veramente ottima. È quella, appunto, per la quale, sopra tutto, noi dell'Ufficio centrale abbiamo insistito, nello scorso luglio, che senza alcuna dilazione il Senato volesse approvare il disegno di legge

prima delle vacanze. Ciò non si poté ottenere; e noi oggi dobbiamo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra alcuni casi disgraziati avvenuti in questi cinque mesi dacchè il progetto di legge sta dinanzi al Senato.

Alcuni benemeriti ispettori scolastici ed altri funzionari passati da uffici comunali all'amministrazione dello Stato, sono venuti meno in questi cinque mesi; e le vedove e gli orfani loro non hanno potuto ottenere la pensione provvidamente concessa da questo articolo 12. In questi dolorosi casi vedove ed orfani si sono rivolti al Monte pensioni, e la benemerita amministrazione del Monte, con molta larghezza di vedute e con grande benevolenza, rispose che suspendessero le pratiche per ottenere la pensione, fino a quando il Senato non avesse approvato il progetto di legge, fidando che, promulgata la legge, si potesse applicare il beneficio del cumulo, dato da questo articolo, anche alle sventurate famiglie, private del loro capo, del loro unico sostegno, e rimaste in condizioni miserrime, dolorosissime, proprio nel momento in cui il Governo e i due rami del Parlamento, studiavano i provvedimenti per venire in loro soccorso.

Io credo che tale interpretazione benevola, che fa decorrere l'esecuzione delle provvide disposizioni di questo articolo, non dal giorno in cui è morto il funzionario, passato dai comuni allo Stato, ma dal giorno in cui si inizieranno gli atti per la pensione, sarà probabilmente divisa anche dall'onorevole ministro, ed avverrà, così, che questo beneficio non sia venuto troppo tardi per le vedove e gli orfani di valorosi funzionari morti in questi ultimi mesi.

I casi, potrei citarli, sono pochi, ma pietosissimi; e ad ogni modo comprenderà facilmente il Senato come alcune povere famiglie, le quali, per un ritardo nelle discussioni parlamentari, hanno, con paurosa ansia, intravisto il pericolo che venga promulgata invano per loro una disposizione di legge su cui esse, nella loro immensa sventura, avevano posta ormai ogni loro speranza, debbano oggi attendere trepidanti l'interpretazione che vorranno dare a questo articolo il Senato, che sta per votarlo, e l'illustre ministro, che lo ha difeso in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Io spero che l'onorevole ministro sia d'accordo con l'Ufficio centrale nella benevola interpretazione, che già fu

data all'articolo dall'onorevole amministrazione del Monte pensioni.

Un'altra cosa debbo osservare. Si è discusso qualche volta, e forse si tornerà a discutere se, agli effetti della pensione, il cumulo dei servigi prestati ai Comuni e allo Stato si possa ammettere, quando un funzionario dei Comuni o delle Provincie sia passato al servizio dello Stato nei convitti nazionali nella qualità di istitutore, ma poi sia stato promosso a censore o a rettore. Per chi rimase sempre istitutore, non vi è alcun dubbio, il cumulo è consentito. Ma, se uno di questi istitutori ha vinto un concorso e fu promosso censore o rettore, si dice che non abbia più diritto al cumulo. Mi pare che questa interpretazione non debba accogliersi ed il nostro Ufficio centrale ritiene che chi è passato dal servizio dei Comuni a quello dello Stato e ha avuto le promozioni che si meritava, non debba da questo fatto ritrarre danno gravissimo invece che vantaggio. D'altra parte le espressioni stesse dell'articolo 12, che parlano sempre del « pensionando che si trovi alla dipendenza dello Stato », e non escludono chi, servendo lo Stato, ottenne promozioni, mi pare che vengano a giovare a questa interpretazione benevola, che spero sarà data anche dall'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mai come in questo caso l'equità verrebbe a temperare la rigorosa applicazione della disposizione letterale. Accetto ben volentieri l'invito fattomi dal senatore Mariotti, tanto più che l'applicazione equitativa di questa disposizione investirebbe pochissimi casi; quindi anche dal lato finanziario non si possono temere gravi conseguenze. Come accetto ben volentieri d'interpretare con spirito liberale l'altra disposizione a cui si è riferito l'onorevole relatore.

MARIOTTI G., *relatore*. Ringrazio a nome dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

La facoltà di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1907, n. 270, di estendere agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, istitutiva della Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dagli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-917.

La facoltà di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144, e 28 aprile 1907, n. 220, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-913.

(Approvato).

Art. 14.

Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facoltà, non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, è concesso il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrono ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.

A tale effetto, come premio di riscatto il sanitario deve assoggettarsi al pagamento entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1909, n. 744; con le quote mutue e gli interessi composti.

Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, e si avvalgano della facoltà concessa con la prima parte del presente arti-

colo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione risultante dalla chiusura del conto individuale non potrà mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella B annessa alla detta legge, in base all'età del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purché in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

(Approvato).

Art. 15.

Le riduzioni delle pensioni dei medici condoti, di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono soppresse agli effetti del disposto degli articoli 1 (nn. 16 e 17) e 5 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con decorrenza dall'1 gennaio 1909.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1910, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » l'annua somma di lire 250,000, per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima da quanto è disposto nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 16.

Le Casse di risparmio ordinarie possono concedere ai comuni e alle provincie con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, mutui destinati:

- a) al riscatto dei debiti onerosi;
- b) all'esecuzione di opere di pubblica utilità;
- c) all'acquisto di stabili per pubblico servizio;
- d) per l'assunzione diretta di pubblici servizi.

Gli interessi di detti mutui godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, in luogo della detrazione di cui all'articolo 61 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, del 24 agosto 1877, n. 4021.

Le facoltà di cui al presente articolo sono date anche alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel limite di un decimo dei depositi.

Pei mutui contratti dai comuni con le Casse di risparmio per lo scopo indicato nel precedente comma d), non è applicabile la limitazione prescritta dal comma primo dell'art. 179 della legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di venerdì 9, alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione (N. 385).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamezza » in Ascoli Piceno (N. 160);

Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno (N. 354);

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (N. 366).

III. Interpellanza dei senatori Rossi Luigi e Mangili al ministro delle finanze per sapere se e come intenda disciplinare l'applicazione della tassa di bollo ai titoli esteri, giusta la legge 25 luglio 1909, n. 556, allo scopo d'impedire interpretazioni incerte e contraddittorie, egualmente pregiudizievoli al mercato dei valori e agli interessi dell'erario.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1910 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.